



COMUNE DI MASSA

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO n. 4 del 08-03-2023

In virtù dei poteri conferiti con Decreto Prefettizio n. 38519 del 03-03-2023
con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:	ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA ARERA 15/2022/R/RIF. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
-----------------	---

L'anno **Duemilaventitre** , il mese di **Marzo** , il giorno **Otto** , alle ore dodici e minuti cinquanta nel Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, la dott.ssa Maria Rosa TRIO, nominata COMMISSARIO con Decreto della Prefettura di Massa Carrara n. 38519 del 03-03-2023, per la provvisoria gestione del Comune di Massa.

Assiste il Segretario dott. Federico CUCCOLINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Il Commissario prefettizio

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Massa Carrara n. 38519 del 03.03.2023 con cui veniva sospeso il Consiglio comunale del Comune di Massa e, contestualmente, nominata il Prefetto Maria Rosa Trio quale Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Massa conferendole i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco;

Richiamata in ogni sua parte la Del. Cons. Com. n.107 del 28.06.2021 e s.m.i con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti;

Preso atto della necessità di aggiornare il suddetto Regolamento alla luce dell'entrata in vigore del Deliberazione 18 gennaio 2022 n.15/2002/R/Rif di ARERA, denominata "Testo Unico per la regolazione della qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", così detto TQRIF (Allegato A della suddetta Delibera), la cui entrata in vigore era prevista per il 1 gennaio 2023, con particolare attenzione:

- al Titolo II rubricato "Attivazione, variazione e cessazione del servizio" dove vengono definiti modalità, tempistica e, soprattutto, la decorrenza degli effetti di quanto i contribuenti hanno dichiarato;
- al Titolo III rubricato "Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati" dove vengono definiti le modalità di presentazione e i tempi di risposta dell'Ente;
- al Titolo IV rubricato "Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi dovuti" dove vengono indicate modalità e tempistiche di pagamento che l'Ente può, poi, specificare;

Preso atto, altresì, che risulta opportuno procedere ad un aggiornamento generale del Regolamento in virtù di un miglior coordinamento delle norme esistenti che prevedono riduzioni e/o esenzioni che impattano con la nuova tempistica di presentazione delle dichiarazioni e di decorrenza dei loro effetti, nonché l'aggiornamento di specifiche normative che si sono, nel frattempo, succedute in base al dettaglio di seguito indicato:

- Rideterminazione dei parametri di accesso al c.d Bonus sociale e suo finanziamento;
- Richiamo nel Piano finanziario del Metodo MTR-2 definito dalla Delibera ARERA n. 363/2021
- Definizione dei termini di presentazione delle richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio;
- Specificazione degli effetti di presentazione delle suddette dichiarazioni;
- Definizione dei tempi di pagamento ed modalità di riscossione con Pago PA.

Dovendosi, pertanto, procedere, sulla base dello schema di Regolamento allegato al presente atto e parte integrante dello stesso,

- a riscrivere interamente l'Art.25 relativo al Bonus sociale;
- a riscrivere l'Art.32 relativo alla Dichiarazione Tari aggiungendo l'art.32 bis relativo alle dichiarazioni di variazioni o cessazioni del servizio;
- a inserire un nuovo Art.33 rubricato "Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste scritte di importi da rettificare"
- a rideterminare la tempistica di pagamento della TARI ordinaria in due rate di

acconto (31 luglio e 30 settembre) e una di saldo (5 dicembre), nonché garantire una modalità di pagamento gratuito per i contribuenti e l'emissione del documento di pagamento almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata (Art. 31)

- a coordinare l'art.6 comma 2, l'art. 19, commi 1 e 4, l'art.22 comma 3 ai nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni;
- ad integrare l'art. 6 comma 1 lett.a nella parte in cui viene riconosciuta esenzione per immobili non serviti da utenze domestica quali luce gas ed acqua;
- ad integrare l'art.26 inserendo, quale riduzione atipica fissa, da finanziare con la fiscalità generale ai sensi del comma 660 dell'art.1 L.147/13, l'agevolazione per le utenze non domestiche iscritte all'Albo delle botteghe storiche di cui al Regolamento comunale per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città, approvato con Del. Cons. Com. n. 191 del 26.10.2020;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, , come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I*

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 3 comma 5, quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n.15 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.*

In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI e di Testo unico ambientale;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere alle modifiche del Regolamento della TARI come sopra definite nonché di procedere a riapprovare il testo integrale del Regolamento per la disciplina della Tari riprodotto in schema nell'allegato 1 al presente atto e parte integrante dello stesso;

Visto lo Statuto del Comune di Massa;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le modifiche al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel seguente modo:

- riscrivere interamente l'Art.25 relativo al Bonus sociale;
 - riscrivere l'Art.32 relativo alla Dichiarazione Tari aggiungendo l'art.32 bis relativo alle dichiarazioni di variazioni o cessazioni del servizio;
 - inserire un nuovo Art.33 rubricato "Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste scritte di importi da rettificare"
 - rideterminare la tempistica di pagamento della TARI ordinaria in due rate di acconto (31 luglio e 30 settembre) e una di saldo (5 dicembre), nonché garantire una modalità di pagamento gratuito per i contribuenti e l'emissione del documento di pagamento almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata (Art. 31)
 - coordinare l'art.6 comma 2, l'art. 19, commi 1 e 4, l'art.22 comma 3 ai nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni;
 - integrare l'art. 6 comma 1 lett.a nella parte in cui viene riconosciuta esenzione per immobili non serviti da utenze domestica quali luce gas ed acqua;
 - integrare l'art.26 inserendo, quale riduzione atipica fissa, da finanziare con la fiscalità generale ai sensi del comma 660 dell'art.1 L.147/13, l'agevolazione per le utenze non domestiche iscritte all'Albo delle botteghe storiche di cui al Regolamento comunale per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città, approvato con Del. Cons. Com. n. 191 del 26.10.2020;
- 3) di procedere, di conseguenza, all'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della TARI secondo lo schema allegato al presente atto e parte integrante dello stesso;
- 4) di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini di legge;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2012 n. 214;
- 6) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario
Maria Rosa Trio

Il Segretario
Federico Cuccolini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

